



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere

sull'ordinanza ministeriale concernente

"Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021"

Approvato nella seduta plenaria n. 54 del 26/02/2021

tenutasi in modalità telematica nel rispetto delle misure governative contro la diffusione pandemica in atto

Premessa

Il perdurare dello stato di emergenza sanitaria ha determinato la necessità che anche nell'anno scolastico 2020/2021 le prove degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione consistano in un colloquio in presenza, finalizzato ad accertare il profilo culturale, educativo e professionale delle studentesse e degli studenti, in deroga alle modalità di svolgimento dell'esame previste dall'art. 17, comma 2, del D.lgs. 62/2017.

L'art. 1, comma 504, della legge 178/2020 ha pertanto previsto, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, l'adozione da parte del Ministro dell'Istruzione di una specifica ordinanza concernente le modalità di svolgimento dell'esame di Stato del secondo ciclo.

Tale ordinanza, sottoposta al parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), presenta una sostanziale continuità con le indicazioni contenute nell'O.M. n. 10/2020, relativa agli esami di Stato del secondo ciclo per l'a.s. 2019/2020, sulla quale il CSPI ha espresso, a suo tempo, il proprio parere.

Il CSPI valuta positivamente la decisione di confermare anche per l'a.s. 2020/2021 le modalità di svolgimento dell'esame di Stato del secondo ciclo, in considerazione delle forti problematiche che stanno caratterizzando nel corrente anno scolastico lo svolgimento delle attività didattiche.

La grave pandemia che ha colpito il nostro Paese ha fortemente segnato le studentesse e gli studenti che dovranno misurarsi con l'esame di Stato, interrompendo, proprio nella delicata fase finale, la continuità della didattica in presenza e le interazioni sociali ed affettive con il gruppo dei pari, provocando al contempo isolamento e solitudine, ansia e senso di frustrazione per il futuro incerto.

Il CSPI auspica che di questa condizione, ancora più preoccupante rispetto allo scorso anno, si facciano carico i consigli di classe, consentendo a tutti gli studenti di vivere serenamente l'esperienza dell'esame, attraverso un colloquio che valorizzi il percorso scolastico svolto e le competenze acquisite.

A tal fine nell'assegnazione dell'elaborato e nel colloquio d'esame dovranno essere privilegiate la prospettiva multidisciplinare e la possibilità di valorizzare sia le competenze disciplinari e trasversali sia quelle individuali e personali di ciascun candidato, evitando un'impostazione rigida e schematica della prova d'esame esclusivamente centrata sui contenuti disciplinari.

Nel merito delle disposizioni contenute nell'O.M. sottoposta a parere, tenuto conto dell'esperienza dello scorso anno e delle problematiche emerse, si propongono le seguenti modifiche.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Articolo 10

(Documento del consiglio di classe)

1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l'insegnamento trasversale di Educazione civica. **Il documento illustra** inoltre:

a) l'argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell'elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all'art. 18, comma 1, lettera a);

b) i testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all'articolo 18 comma 1, lettera b);

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all'albo on-line dell'istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell'espletamento della prova di esame.

Al comma 1 si ritiene preferibile l'utilizzo dell'espressione "il documento indica" piuttosto che "il documento illustra" trattandosi di elencazione di argomenti e testi.

Al comma 2 si propone di aggiungere, dopo "Cittadinanza e Costituzione" le parole "e dell'insegnamento dell'Educazione Civica riferito all'a.s. 2020/21".



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>5. Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) sub i., il documento del consiglio di classe fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio. Il documento è predisposto dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale i candidati sono assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata dell'istituzione formativa che ha erogato il corso. La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati si distingue in due o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata a una delle articolazioni in cui si suddivide la classe.</p> <p>6. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il documento del consiglio di classe, predisposto direttamente dall'istituzione formativa, fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 16 <i>(Riunione preliminare della sottocommissione)</i></p> <p>1. Per garantire la funzionalità della sottocommissione in tutto l'arco dei lavori, il presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, ove possibile unico per le due sottocommissioni.</p> <p>2. Il presidente sceglie un commissario quale segretario di ciascuna sottocommissione, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due sottocommissioni sarà riportato nella verbalizzazione di entrambe le sottocommissioni abbinata.</p> <p>3. Tutti i componenti la sottocommissione dichiarano obbligatoriamente per iscritto, distintamente per i candidati interni ed esterni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) se nell'anno scolastico 2020/2021 abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati;b) se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, unione civile o convivenza di fatto.	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

4. Nei casi di dichiarazione affermativa ai sensi del comma 3, lettere a) e b), il presidente comunica le situazioni di incompatibilità al dirigente/coordinatore il quale provvede alle sostituzioni secondo i criteri di cui all'articolo 13, comma 5, e le trasmette all'USR. L'USR provvede in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino nella stessa situazione. Il presidente della commissione può disporre motivate deroghe alle incompatibilità di cui al comma 3 lettera b). Le sostituzioni sono disposte immediatamente.

5. I presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito a espletare l'incarico rilasciano a loro volta le dichiarazioni di cui al comma 3.

6. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la sottocommissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:

s) l'elenco dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio;

b) le domande di ammissione all'esame dei candidati interni che chiedono di usufruire dell'abbreviazione per merito, con allegate le attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché l'attestazione in cui si indichi l'assenza di giudizi di non ammissione alla classe successiva nei due anni predetti e l'indicazione del credito scolastico attribuito;

c) le domande di ammissione all'esame dei candidati esterni e la documentazione relativa all'esito dell'esame preliminare e al credito scolastico conseguito;

d) la copia dei verbali delle operazioni di cui all'articolo 11, relative all'attribuzione e alla motivazione del credito scolastico;

e) il documento del consiglio di classe di cui all'articolo 10;

f) il documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli adempimenti di cui all'art. 20, in particolare individuando gli studenti con disabilità che sostengono l'esame con le prove differenziate non equipollenti ai sensi dell'articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017;

g) l'eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), individuando gli studenti che sostengono l'esame con le prove differenziate non equipollenti ai sensi dell'articolo 20, comma 13 del Dlgs 62/2017;

h) per le classi sperimentali, la relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio e al relativo progetto di sperimentazione.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>7. Il presidente della commissione, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato,</p> <p>a) qualora rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio III della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, cui compete l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso, i candidati sostengono la prova d'esame con riserva;</p> <p>b) qualora rilevi irregolarità sanabili da parte dell'istituzione scolastica sede d'esame, invita il dirigente/coordinatore a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe;</p> <p>c) qualora rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato, invita quest'ultimo a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.</p> <p>8. In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì:</p> <p>a) le modalità di conduzione del colloquio ai sensi dell'art. 18;</p> <p>b) i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti;</p> <p>c) i criteri per l'attribuzione della lode.</p> <p>9. Tutte le deliberazioni sono debitamente motivate e verbalizzate.</p>	<p>Al comma 8, lettera a) si suggerisce di fare riferimento, oltre all'art. 18, anche all'art. 17, in quanto anche in questo articolo sono presenti richiami alle modalità di conduzione del colloquio.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17 <i>(Prova d'esame)</i></p> <p>1. Le prove d'esame di cui all'articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:</p> <p>a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;</p> <p>b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica;</p> <p>c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all'interno delle singole discipline.</p>	<p>Al comma 2 lettera c) si suggerisce di aggiungere, dopo "Educazione civica" le parole "e di Cittadinanza e Costituzione".</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all'assegnazione dei materiali di cui all'articolo 18 comma 1, lettera c) all'inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.</p> <p>4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.</p>	<p>Al comma 3 si suggerisce di eliminare l'inciso "prima del loro avvio", che risulta ridondante, in quanto viene già specificato che l'operazione avviene "all'inizio di ogni giornata di colloquio".</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18 <i>(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame)</i></p> <p>1. L'esame è così articolato e scandito:</p> <p>a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell'esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L'argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all'indicazione, tra i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l'elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L'elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell'eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell'elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all'argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d'esame. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i</p>	<p>Si suggerisce di modificare il termine di assegnazione a ciascun candidato dell'elaborato, fissato al 30 aprile dal comma 1, lettera a), facendolo coincidere con il termine previsto per l'elaborazione del documento del consiglio di classe indicato dall'art. 10, comma 1. Conseguentemente si suggerisce lo spostamento della data di trasmissione dell'elaborato al docente di riferimento dal 31 maggio al 7 giugno.</p> <p>In riferimento alle indicazioni sullo svolgimento del colloquio, al fine di evidenziarne la natura pluridisciplinare, evitando che si riduca ad una rigida sequenza di quattro momenti distinti, si suggerisce di modificare la frase iniziale del comma 1: "L'esame è così articolato e scandito:" nella frase: "L'esame è così articolato:".</p> <p>Nel penultimo periodo della lettera a), in riferimento alla prova performativa individuale, occorre precisare che la prova può essere svolta anche con l'accompagnamento di un altro strumento musicale.</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l'opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati.

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l'insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all'articolo 10;

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, dell'esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all'interno dell'elaborato di cui alla lettera a).

2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.

3. La sottocommissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata indicativa di 60 minuti.

4. Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:

a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell'ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di

Si suggerisce pertanto di aggiungere, dopo le parole "a scelta del candidato" la frase "anche con l'accompagnamento di altro strumento musicale, ".

Si suggerisce inoltre di eliminare alla lettera c) la frase "con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;" , già presente all'art. 17, comma 3, per evitare che prevalga nelle commissioni d'esame la tendenza a inserire riferimenti a tutte le discipline rappresentate in commissione.

Inoltre, si suggerisce di chiarire se i docenti di riferimento destinatari della consegna dell'elaborato da parte dei candidati debbano essere i docenti titolari delle discipline caratterizzanti l'indirizzo, come individuate negli allegati C1, C2, C3, o possano essere anche altri docenti individuati dal consiglio di classe.

Pur essendo indicato all'art. 17 comma 2 lettera c) che il colloquio accerta le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per maggiore chiarezza si suggerisce di inserire, dopo la lettera d) del comma 1, uno specifico riferimento alle attività di Educazione civica, precisando, come per i PCTO, che una specifica trattazione delle attività di Educazione civica durante questa fase del colloquio è prevista solo nel caso in cui non sia ricompresa all'interno dell'elaborato.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali discipline nell'ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato;</p> <p>b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l'elaborato valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente.</p> <p>5. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi annuali, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) sub ii., nell'ambito del colloquio il candidato espone, eventualmente anche in forma di elaborato multimediale, il progetto di lavoro (project-work) individuato e sviluppato durante il corso annuale, evidenziandone i risultati rispetto alle competenze tecnico-professionali di riferimento del corso annuale, la capacità di argomentare e motivare il processo seguito nell'elaborazione del progetto.</p> <p>6. La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La sottocommissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall'intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all'allegato B.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 22 <i>(Assenze dei candidati. Sessione straordinaria)</i></p> <p>1. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, alla prova d'esame nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.</p> <p>2. Qualora non sia possibile sostenere la prova d'esame ai sensi del comma 1 entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i predetti candidati possono chiedere di sostenere la prova in un'apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all'assenza.</p>	<p>Al comma 1 si suggerisce di aggiungere dopo "assenza per malattia" le parole "debitamente certificata dal medico del SSN", per evitare che ricada sulla responsabilità del presidente della commissione la valutazione della gravità di un impedimento di natura sanitaria.</p>



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

<p>3. La sottocommissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli interessati e all'USR competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.</p> <p>4. Qualora nel corso dello svolgimento della prova d'esame un candidato sia impossibilitato a proseguire o completare il colloquio, il presidente stabilisce, con propria deliberazione, in quale modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato ad altra data per la prosecuzione o per il completamento, secondo quanto disposto nei commi 1 e 2.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 24 <i>(Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)</i></p> <p>1. Ciascuna sottocommissione d'esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all'elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui di propria competenza.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Dlgs 62/2017, a conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi. Il punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta punti.</p> <p>3. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame di Stato è di sessanta centesimi.</p> <p>4. Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 del Dlgs 62/2017, fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 8, lettera b).</p> <p>5. La sottocommissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell'integrazione di cui al comma 4, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d'esame. <p>6. I presidenti di commissione trasmettono al competente USR un'apposita relazione, sulla base di un form telematico disponibile su "Commissione web", contenente osservazioni sullo svolgimento della prova e sui livelli di apprendimento degli studenti, nonché eventuali proposte migliorative dell'esame di Stato.</p>	



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

7. Il coordinatore regionale dei Dirigenti tecnici, anche avvalendosi degli elementi forniti dai Dirigenti tecnici che hanno svolto l'attività di vigilanza, predispone una relazione conclusiva sull'andamento generale dell'esame di Stato. Tale relazione è trasmessa contestualmente al competenteUSR, alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e al Coordinatore della struttura tecnica esami di Stato.

8. I presidenti delle commissioni sono competenti al rilascio dell'attestato di credito formativo per i candidati con disabilità o con DSA che lo conseguono in esito all'esame di Stato, nonché dei diplomi e dell'allegato Curriculum dello studente di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88; nel caso in cui i diplomi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente/coordinatore a provvedere alla compilazione, alla firma e alla consegna degli stessi. Il dirigente/coordinatore provvede altresì al rilascio dell'attestato di credito formativo ai candidati con disabilità che non hanno sostenuto la prova d'esame.

9. I certificati rilasciati dai dirigenti/coordinatori delle istituzioni scolastiche, a richiesta degli interessati – a seguito della Direttiva n. 14 del 2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, emanata in attuazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 – devono riportare, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi". Tale dicitura non deve essere apposta sull'originale del diploma di superamento dell'esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio.

10. Per i candidati che hanno superato l'esame EsaBac ed EsaBac techno, le istituzioni scolastiche producono il certificato provvisorio attraverso il sistema SIDI.

11. Al termine dell'esame, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione provvede a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame. Per l'esame EsaBac ed EsaBac techno, il diploma di Baccalauréat è consegnato in tempi successivi.

12. ~~Le istituzioni scolastiche rilasciano inoltre, per tutti i percorsi di studio, il Supplemento Europass al certificato; i Supplementi sono resi disponibili alle scuole nell'apposita area SIDI Gestione alunni - Esami di Stato - Adempimenti finali. Ciascun certificato sarà precompilato in automatico con i dati dell'istituzione scolastica, del diplomato e con il riferimento al numero di diploma di cui costituisce un supplemento. Le istituzioni scolastiche non apportano modifiche al certificato e lo consegnano allo studente diplomato, come da nota direttoriale 1 giugno 2016, prot. n. 5952.~~

Con riferimento ai commi 8 e 12, si segnala che, in un'ottica di significativa semplificazione del lavoro delle segreterie scolastiche e di dematerializzazione, sarebbe opportuno rendere disponibili il "Curriculum dello studente" e "il Supplemento Europass" all'interno della piattaforma "Curriculum dello studente", accessibile agli studenti nell'area riservata del Ministero, in modo tale che gli stessi possano procedere autonomamente alla stampa.

Si suggerisce, pertanto, di eliminare al comma 8 la frase "e dell'allegato Curriculum dello studente di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88".

Si propone la seguente riscrittura del comma 12: «Le istituzioni scolastiche rilasciano inoltre, assieme al diploma, il "Curriculum dello Studente" e il "Supplemento Europass al certificato". Entrambi i suddetti documenti sono collegati in maniera univoca al diploma tramite il riferimento al numero identificativo di quest'ultimo che è inserito dalle istituzioni scolastiche, quando disponibile, nell'apposita area SIDI Gestione alunni - Esami di Stato - Adempimenti finali. Entrambi i documenti sono altresì resi disponibili ad ogni studente diplomato all'interno della piattaforma "Curriculum dello Studente" presente nell'area riservata del Ministero».



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione
e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Articolo 31

(Disposizioni organizzative)

1. Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti, i dirigenti preposti agli USR valutano l'opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli USR o le strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.

2. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame di cui alla presente ordinanza ~~sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e informate le OO.SS.~~

3. I dirigenti preposti agli USR dispongono altresì, ove necessario, lo svolgimento degli esami di Stato in modalità telematica nella regione di pertinenza, con riguardo alle specifiche situazioni territoriali, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate.

Al comma 2 si suggerisce di sostituire la frase "sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e informate le OO.SS." con la frase "sono diramate con successive indicazioni condivise con le OO.SS., sentite le autorità competenti", utilizzando il termine "condivise", già presente nell'O.M. 10/2020, per maggiore coerenza con il Protocollo di Sicurezza per l'esame di Stato 2020, documento di cui si auspica l'aggiornamento alla luce dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

Allegato B - Griglia di valutazione orale

In riferimento alla "*griglia di valutazione del colloquio*" di cui all'allegato B, il CSPI suggerisce di prevedere uno specifico indicatore con il relativo punteggio da attribuire alle prove performative dei licei musicali e coreutici.

* * *

Il CSPI esprime parere favorevole comprensivo delle richieste di modifica avanzate.